



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** RAPPORTI ISTITUZIONALI, POLITICHE DISTR. E FILIERA

## DETERMINAZIONE

N. C0966 del 23/04/2010

Proposta n. 6594 del 16/04/2010

**Oggetto:**

Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Modifiche alle modalità di esecuzione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto di cui alla D.G.R. 412/2008.

**Proponente:**

Estensore	MARIANI MARCO	_____
Responsabile del procedimento	TARCISIO TULLIO	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Modifiche alle modalità di esecuzione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto di cui alla D.G.R. 412/2008.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

**SU PROPOSTA** del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

**VISTA** la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363 del 4 maggio 2009;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 74 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il sopracitato Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul s. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate le “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” ed i bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111 azione 1, 112 e “pacchetto giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l’attivazione della progettazione integrata di filiera (PIF);

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008 pubblicata sul sup. ord. n. 127 al BURL n. 40 del 28/10/2008 con la quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici approvati con la richiamata DGR n. 412/2008;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009 pubblicata sul sup. ord. n. 36 al BURL n.9 del 7 marzo 2009 con la quale tra l’altro sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici, di cui alle DGR n. 412/2008 e n. 723/2008.

**VISTA** la determinazione n.1757 del 22 luglio 2008, pubblicata nel supplemento Ordinario. n.107 al B.U.R.L. n.33 del 6 settembre 2008, con la quale è stato approvato, fra l’altro, il “Manuale delle procedure informatiche”;

**VISTA** la determinazione n.C1138 del 19 maggio 2009 “Proroga al 15 luglio 2009 dei termini per la presentazione delle domande relative alla II° sottofase della procedura “stop and go” ed unificazione dei termini di scadenza stabiliti per il rilascio informatico e l’inoltro cartaceo della domanda di aiuto e della relativa documentazione tecnica”;

**VISTA** la determinazione n. C1340 del 10 giugno 2009 con la quale, tra l’altro, sono state modificate le modalità di esecuzione per la presentazione delle domande di aiuto di cui alla DGR 412/08 ed adottato il modello organizzativo per la gestione delle domande di aiuto PSR 2007/2013;

**VISTA** la determinazione n.C1802 del 14 giugno 2009 avente ad oggetto “Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Modifiche alle modalità di esecuzione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto di cui alla D.G.R. 412/2008” che ha definito talune modifiche nelle procedure di presentazione delle domande di aiuto, specificatamente per il meccanismo della loro reiterazione, con efficacia limitatamente alle domande di aiuto presentate nella prima sottofase temporale di raccolta;

**CONSIDERATO** che non va consentito che si creino condizioni procedurali che costituiscano discriminazioni e disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in analoghe situazioni in tempi diversi;

**CONSIDERATO** che l’art.6, punto 7, delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” adottate con la citata DGR.412/2008, prevede che le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di “Stop and Go”, qualora ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, possano essere reiterate nella fase temporale immediatamente successiva mediante la sola ripresentazione del modello unico di domanda (MUD) telematico;

**CONSIDERATO** che l’art.16 del bando pubblico “Progettazione Integrata di Filiera (PIF)” adottato con la citata DGR.412/2008, prevede che le domande facenti parte di un “progetto integrato”, nel caso di mancata approvazione o finanziamento dello stesso, potranno essere reiterate nell’ambito dei bandi pubblici per soggetti individuali;

**CONSIDERATO** che nulla è previsto circa il caso di domande di aiuto ricomprese in Progettazioni Integrate di Filiera che, pur possedendo i requisiti di ammissibilità previsti dalla specifica misura, vengono dichiarate inammissibili in ambito PIF, in quanto incoerenti con la stessa;

**CONSIDERATO** che le domande per le quali è prevista la reiterazione conservano la eleggibilità delle spese a decorrere dalla data di presentazione della prima istanza ;

**CONSIDERATO** che il termine di chiusura per la raccolta delle domande di aiuto per il secondo “Stop and Go” , così come modificato con determinazione n. 1138 del 19 maggio 2009, era fissato al 15 luglio 2009;

**CONSIDERATO** che il termine per la presentazione delle Progettazioni Integrate di Filiera cadeva nel corso del secondo Stop and Go di raccolta delle domande presentate a valere sui “bandi singoli”;

**CONSIDERATO** che, causa la loro numerosità e complessità, non è stato possibile concludere le procedure istruttorie, relative alle domande di aiuto raccolte nella seconda sottofase temporale, oltre che per quelle comprese in Progettazioni Integrate di Filiera, entro la chiusura della terza sottofase immediatamente successiva, costituendo ciò impedimento per i richiedenti alla reiterazione delle domande di aiuto;

**CONSIDERATO** che l’impedimento alla reiterazione delle domande potrebbe costituire un danno per gli interessati i quali perderebbero il beneficio della data di eleggibilità delle spese, che rimane associato alla data di prima presentazione della domanda esclusivamente con la reiterazione nella sottofase temporale successiva;

**CONSIDERATO**, quindi, opportuno definire una procedura di automatica riconduzione nella formazione delle graduatorie della terza fase temporale dello “Stop and Go”, delle domande individuali presentate nella seconda sottofase e dichiarate ammissibili ma non finanziabili in data successiva alla chiusura della raccolta della seconda sottofase;

**CONSIDERATO**, in analogia con il caso precedente, che anche i richiedenti che si vedranno dichiarare inammissibili le domande presentate nella seconda sottofase, riceverebbero un danno nel non essere messi in condizione, per i motivi sopra richiamati, di riproporre la domanda di aiuto nella terza sottofase immediatamente successiva a causa della definizione di inammissibilità in tempo successivo alla chiusura della raccolta per detta terza sottofase;

**DATO ATTO** che, nei casi di dichiarazione di inammissibilità, il danno causato dall’impedimento alla reiterazione nella sottofase successiva si limita al ritardo nella possibilità di avvio delle operazioni in attesa della valutazione della nuova domanda, venendo a decadere la eleggibilità delle spese a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto dichiarata inammissibile;

**RITENUTO**, quindi, di consentire che le domande la cui inammissibilità venga resa nota al richiedente dopo la chiusura della terza sottofase successiva alla seconda nella quale ha presentato domanda di aiuto, possano essere riproposte dagli interessati entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di inammissibilità, ed essere ricondotte nelle procedure di valutazione relative al terzo “Stop and Go”;

**RITENUTO** che lo stesso criterio vada applicato alle domande del secondo stop and go dichiarate irricevibili, in quanto la irricevibilità è causa di dichiarazione di inammissibilità della domanda stessa;

**RITENUTO** che le domande individuali in possesso dei requisiti di accesso alla specifica misura, ricomprese in Progettazioni Integrate di Filiera dichiarate inammissibili, possano essere reiterate entro quindici giorni a decorrere dall’adozione del presente provvedimento o dal momento della notificazione della decisione di inammissibilità del PIF, per essere valutate nella formazione delle graduatorie della

terza sottofase temporale di Stop and Go, fermo restando l'eleggibilità delle spese a decorrere dal momento della prima presentazione della domanda di aiuto;

**RITENUTO** che le domande individuali che, pur ricomprese in PIF dichiarate ammissibili, sono state dichiarate incoerenti con la Filiera di appartenenza ed in conseguenza di ciò, anche se in possesso dei requisiti di accesso alla specifica misura, sono state escluse dal novero di quelle ammissibili in filiera, possano essere reiterate entro quindici giorni a decorrere dall'adozione del presente provvedimento o dal momento della notificazione della decisione di inammissibilità, per essere valutate nella formazione delle graduatorie della terza sottofase temporale di Stop and Go, fermo restando l'eleggibilità delle spese a decorrere dal momento della prima presentazione della domanda di aiuto;

**VISTE** le indicazioni operative per la presentazione delle domande di aiuto, il manuale delle procedure informatiche, il Modello Unico di Domanda, i Fascicoli di Misura da compilare in allegato al MUD, lo schema di Computo Metrico, adottati con la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 1757 del 22 luglio 2008;

**CONSIDERATE** le modificazioni ed integrazioni apportate alle “*Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento*” di cui alla DGR 412/08 ed alla citate determinazioni nn. 1757/08 n. 1138 del 19 maggio 2009 e n. C1340 del 10 giugno 2009;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Le domande di aiuto PSR 2007/2013 presentate nella seconda sottofase temporale della procedura c.d. “stop and go”, a valere sulle raccolte attivate per i soggetti individuali (bandi singoli) di cui alla DGR 412/2008, dichiarate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi in data successiva alla chiusura della raccolta della terza sottofase temporale immediatamente successiva, sono considerate “reiterate” ai sensi dell’art.6, punto 7) delle disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento di cui alla DGR 412/08 ed automaticamente ricondotte nelle procedure di valutazione per la formazione delle graduatorie della terza fase temporale successiva, senza intervento del richiedente ed alle medesime condizioni della domanda di aiuto iniziale, fatta salva la facoltà di rinuncia. In caso di esplicita rinuncia all’avviamento del meccanismo di automatica reiterazione, l’interessato potrà ripresentare la domanda alle condizioni del successivo punto 2.
2. Le domande di aiuto PSR 2007/2013 presentate nella seconda sottofase temporale della procedura c.d. “stop and go”, a valere sulle raccolte attivate per i soggetti individuali (bandi singoli) di cui alla DGR 412/2008, la cui irricevibilità od inammissibilità venga resa nota al richiedente in tempo successivo alla chiusura della terza sottofase temporale, possono essere riproposte dagli interessati entro quindici giorni a decorrere dall’adozione del presente provvedimento o dalla ricezione della comunicazione di irricevibilità od inammissibilità, per essere ricondotte nelle procedure di valutazione della terza fase temporale. In tal caso la decorrenza della eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della nuova domanda di aiuto.
3. Le domande di aiuto PSR 2007/2013 presentate nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera pervenuti in attuazione del bando pubblico di cui alla DGR 412/2008 e non approvati, come pure le domande facenti parte di un Progetto Integrato di Filiera approvato ma dichiarate inammissibili per incoerenza con il PIF approvato, ai sensi dell’art.6, punto 7) delle disposizioni

per l'attuazione delle misure ad investimento di cui alla DGR 412/08, possono essere "reiterate" entro quindici giorni a decorrere dall'adozione del presente provvedimento o dal momento della notificazione della decisione di inammissibilità del PIF , a valere sulla raccolta per i soggetti individuali (bandi singoli) per essere ricondotte nelle procedure di valutazione per la formazione delle graduatorie della terza sottofase temporale dello "Stop and Go", alle medesime condizioni e richieste della domanda di aiuto iniziale, fermo restando l'eleggibilità delle spese a decorrere dal momento della prima presentazione della domanda di aiuto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura all'indirizzo [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it) .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Dr. Guido Magrini